

**SCHEMA DI
CONTRATTO QUADRO DI GARANZIA INDIVIDUALE**

Tra

....., con sede in, Via....., registro imprese tenuto dalla CCIAA di ...al numero....., in persona del, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito, “**Banca**”);

e

BANCA IMPRESA LAZIO S.p.A., una società per azioni con sede in Via Bertoloni 44, Roma, capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 08379451001 e all'Albo di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 5618, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito, “**BIL**” o “**Garante**”);

(di seguito anche indicate congiuntamente “**Parti**”)

Premesso che:

- i termini che iniziano per lettera maiuscola utilizzati nel presente contratto quadro di garanzia (di seguito, “**Contratto Quadro di Garanzia Individuale**”) e non altrimenti definiti, avranno lo stesso significato attribuito loro nel contratto stipulato tra la Banca e Sviluppo Lazio S.p.A. contestualmente alla firma del presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale (di seguito la “**Scheda Prodotto**”);
- il Contratto Quadro di Garanzia Individuale viene stipulato nell’ambito degli accordi intercorsi tra le Parti così come precisati nella Scheda Prodotto, cui il Contratto Quadro di Garanzia Individuale è collegato;
- in considerazione di quanto previsto nella Scheda Prodotto, la Banca potrà concedere un certo numero di finanziamenti (di seguito, “**Finanziamenti**” e, singolarmente, “**Finanziamento**”) a favore di più PMI (di seguito, “**Debitori Principali**” e, singolarmente, “**Debitore Principale**”), rispetto alle quali BIL abbia deliberato di assumere il rischio di inadempimento, come di seguito dimensionato, limitatamente alla Quota Ordinaria Garantita (così come definita nella Scheda Prodotto), secondo quanto convenuto in prosieguo, per un ammontare nominale pari alla somma di tutte le Quote Ordinarie Garantite dei Finanziamenti erogati;
- BIL, con le disponibilità derivanti dal “Fondo Rotativo” per le PMI (di seguito, “**Fondo Rotativo**”) assegnate all’attività di garanzia, intende rendersi fideiussore irrevocabile della Banca a garanzia del rimborso del 60% (sessanta per cento) del residuo in linea capitale

della Quota Ordinaria Garantita di ciascun Finanziamento, al ricorrere delle condizioni di cui al successivo art. 3;

- BIL è ammessa tra i soggetti autorizzati a richiedere l'intervento del Gestore del Fondo di Garanzia nazionale ex Legge 662/96 (di seguito anche "FCG") per l'attivazione di operazioni di controgaranzia a carico del FCG medesimo in relazione alla protezione del credito oggetto del presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale, il tutto come meglio dettagliato nel seguito;
- L'operatività del FCG è regolata da un insieme di norme, decreti, regolamenti, disposizioni, circolari, moduli ed altra documentazione rilevante, resi disponibili e periodicamente aggiornati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Gestore del FCG (di seguito complessivamente indicate come "**Disposizioni Operative**");
- con il Contratto Quadro di Garanzia, BIL e la Banca intendono regolare le obbligazioni di garanzia di BIL nei confronti della Banca in relazione a ciascun contratto di Finanziamento tra la Banca e il relativo Debitore Principale (di seguito, "**Contratto di Finanziamento**").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1.
(Premesse)

- 1.1 Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale.

Articolo 2.
(Oggetto)

- 2.1 Il Contratto Quadro di Garanzia Individuale disciplina i principi e le regole in base alle quali BIL si impegna a garantire il rimborso del 60% (sessanta per cento) del residuo in linea capitale della Quota Ordinaria Garantita dei Finanziamenti, secondo quanto definito nel successivo articolo 3.

Articolo 3.
(Garanzia e Controgaranzia)

- 3.1 La Quota Ordinaria Garantita attinente a ciascun Finanziamento erogato dalla Banca verrà garantita da BIL nella misura e nel limite del 60% (sessanta per cento) del suo valore nominale. Il rischio così assunto da BIL, relativamente alla quota eccedente la controgaranzia ottenuta a valere sul FCG secondo quanto indicato nel successivo art. 3.3, sarà coperto dalle risorse regionali del Fondo Rotativo.
- 3.2 La garanzia prestata da BIL sul 60% (sessanta per cento) della Quota Ordinaria Garantita di ciascun Finanziamento si presenta nella fattispecie di protezione di credito personale diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta in forma di fideiussione. La garanzia viene rilasciata mediante sottoscrizione da parte di BIL di documenti conformi al modello allegato ("allegato a" nel seguito "**Singola Fideiussione**").

- 3.3 BIL si impegna a richiedere al Gestore del FCG che ogni Finanziamento garantito sia controgarantito dal FCG nella misura massima prevista nelle Disposizioni Operative in relazione al valore dell'importo assistito dalla garanzia di cui all'art. 3.1. La Banca prende atto ed accetta sin d'ora i termini previsti – o che saranno previsti in futuro – dalle Disposizioni Operative, assumendosi i conseguenti impegni che le Disposizioni Operative stesse pongono a carico dei soggetti finanziatori.
- 3.4 L'erogazione di ciascun Finanziamento da parte della Banca è subordinata al rilascio ed alla validità:
- 3.4.1 della garanzia prestata da BIL mediante sottoscrizione di Singola Fideiussione;
- 3.4.2 della controgaranzia a carico del FCG di cui all'art. 3.3.
- 3.5 BIL, pur in presenza della dichiarazione di cui ai successivi punti 6.1.2 e 6.1.3, non procede al rilascio della garanzia qualora la Banca non le abbia comunicato l'esito e la data della propria delibera entro 85 giorni dalla data di rilascio della controgaranzia, da intendersi quale data della delibera del Comitato di Gestione del FCG.
- 3.6 La garanzia prestata da BIL perde di validità qualora la Banca non effettui la prima erogazione entro 12 mesi dalla data di rilascio della controgaranzia, intesa come data della delibera del Comitato di Gestione del FCG, fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 6.1.7.
- 3.7 La garanzia prestata da BIL è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo Rotativo, che la Banca avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

Articolo 4. **(Escussione della Garanzia)**

- 4.1 In adempimento degli obblighi fideiussori assunti da BIL in relazione al 60% (sessanta per cento) della Quota Ordinaria Garantita di ciascun Finanziamento ai sensi del presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale e di ogni Singola Fideiussione, BIL – subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste al successivo art. 4.3, alla ricezione della richiesta di escussione della garanzia da parte della Banca (di seguito, "**Richiesta di Escussione**") si obbliga, irrevocabilmente, a corrispondere in favore della Banca, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Escussione, una somma (di seguito, "**Somma in Escussione**") pari al 60% (sessanta per cento) del residuo della Quota Ordinaria Garantita in quel momento dovuto in linea capitale dal Debitore Principale Inadempiente (così come definito nel successivo art. 4.3), al quale le circostanze previste dal successivo articolo 4.3 si riferiscono di seguito, "**Escussione della Garanzia**").
- 4.2 L'Escussione della Garanzia relativa a ciascun Finanziamento rispetto al quale si sia verificata una delle condizioni previste al successivo art. 4.3, sarà onorata da parte di BIL disponendo il trasferimento della relativa Somma in Escussione presso la Banca. Il pagamento sarà effettuato a titolo definitivo.

4.3 La Banca, ove abbia adempiuto a quanto indicato nel successivo punto 4.5, avrà diritto di richiedere a BIL l'Escussione della Garanzia in relazione a ciascun Finanziamento, nei termini indicati al successivo punto 4.4, al verificarsi, alternativamente, di una delle seguenti circostanze:

- A. (*Sofferenza*) Raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni di scaduto relativamente al rimborso della rata di Finanziamento e/o passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato. La Banca si riserva a suo insindacabile giudizio di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all'impresa o soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza;
- B. (*Fallimento*) dichiarazione di fallimento e/o ammissione ad altra procedura concorsuale da parte del Debitore Principale ovvero deposito, presso il Registro delle Imprese, dell'atto di accertamento di una causa di scioglimento del Debitore Principale o della delibera adottata da quest'ultimo che disponga lo scioglimento.

(Il Debitore Principale che incorra in uno dei casi indicati alle precedenti lett. (A) e (B) sarà in prosieguo indicato anche come "**Debitore Principale Inadempiente**").

Resta inteso sin d'ora che la Banca non potrà ristrutturare il credito relativo ai Finanziamenti e che, pertanto, la ristrutturazione del debito del Debitore Principale è un evento che non potrà in alcun caso legittimare l'Escussione della Garanzia.

4.4 Il verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente art. 4.3 andrà documentato dalla Banca mediante invio a BIL (a mezzo raccomandata a. r. o a mezzo corriere) di una Richiesta di Escussione, entro 6 mesi dal verificarsi dalla circostanza medesima, a pena di inefficacia della garanzia, unitamente alle seguente documentazione:

- (a) in relazione alla circostanza di cui agli art. 4.3 (A), copia conforme della documentazione (contabile e/o amministrativa) che indichi l'inadempimento in cui il Debitore Principale Inadempiente è incorso;
- (b) in relazione alla circostanza di cui all'art. 4.3 (B), copia dei certificati fallimentari e/o camerali da cui risulti l'ammissione o l'assoggettamento del Debitore Principale a procedura concorsuale ovvero della nota di deposito, presso il Registro delle Imprese, dell'atto di accertamento di una causa di scioglimento o della delibera che lo disponga (non revocati nei successivi 60 giorni).

La Richiesta di Escussione dovrà inoltre essere corredata della seguente documentazione, se non sia già stata inviata a BIL:

- (a) copia della delibera di concessione del Finanziamento;
- (b) copia del Contratto di Finanziamento (se non pervenuta in fase di istruttoria);
- (c) copia dell'atto di erogazione;
- (d) copia del piano di ammortamento del Finanziamento, con evidenza del debito residuo in linea capitale;
- (e) la lettera di risoluzione contrattuale;

- (f) informazioni circa le iniziative di recupero intraprese dalla Banca nei confronti del Debitore Principale Inadempiente (con indicazione della data esatta dell'inadempimento e/o di ammissione a procedure concorsuali, degli atti intrapresi, della data di avvio delle procedure e delle eventuali somme recuperate);
- (g) documentazione che comprovi la conformità dell'utilizzo del credito finanziato con le finalità dichiarate all'atto di presentazione della richiesta di ammissione al beneficio della garanzia;
- (h) eventuale copia della comunicazione di passaggio a sofferenza inviata al Debitore Principale Inadempiente.

4.5 La garanzia rilasciata da BIL ai sensi della Singola Fideiussione può essere escussa ove, a pena di inefficacia della garanzia, entro 10 mesi dalla data dell'inadempimento, da intendersi per tale la data della prima rata rimasta insoluta, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali, e comunque entro la data di invio della Richiesta di Escussione di cui al punto 4.4, la Banca abbia inviato al Debitore Principale Inadempiente e per conoscenza al Gestore del FCG ed a BIL un'intimazione di pagamento. Detta intimazione al pagamento può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al Debitore Principale Inadempiente di:

- (a) diffida di pagamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento contenente espressamente: i) la quantificazione dell'ammontare dell'importo intimato, ii) la fissazione di un termine per l'adempimento, iii) l'indicazione degli effetti del mancato adempimento;
- (b) decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

In ogni caso, al fine di consentire l'escussione della controgaranzia di FCG, l'intimazione di pagamento deve essere coerente con quanto previsto nelle Disposizioni Operative in relazione ai tempi ed alle modalità di invio, nonché al contenuto minimo della stessa.

- 4.6 Entro 10 giorni dall'escussione della garanzia, inoltre, la Banca si impegna a rilasciare a BIL un'attestazione delle somme oggetto di escussione, con evidenza dell'importo escusso e della data di corresponsione delle somme medesime.
- 4.7 Resta inteso tra le Parti che la Banca non potrà richiedere Somme in Escussione per i Finanziamenti in relazione ad i quali la Banca abbia convenuto con il Debitore Principale una o più modifiche al Contratto di Finanziamento.

Articolo 5.

(Surroga ed Attività di Recupero del Credito)

- 5.1 A fronte del pagamento a titolo definitivo della Somma in Escussione dovuta da BIL ai sensi del presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale e di ogni Singola Fideiussione, la Banca surrogherà BIL in tutti i diritti e le ragioni spettanti alla stessa Banca nei confronti del relativo Debitore Principale Inadempiente in proporzione all'ammontare come sopra pagato da BIL. A tal fine la Banca si obbliga sin da ora ad

emettere tutti gli atti e documenti che BIL richiedesse per il concreto esercizio della surroga alla stessa spettante.

- 5.2 Nei confronti di ciascun Debitore Principale Inadempiente e in riferimento alla corrispondente Somma in Escussione corrisposta da BIL, la Banca si impegna sin d'ora a svolgere l'attività di recupero del credito per conto di BIL.
- 5.3 Mediante la stipula del presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale, dopo aver preso visione delle *recovery policies* applicate, BIL incarica la Banca di espletare a suo titolo e per suo conto tutte le procedure di recupero del credito in relazione al quale BIL medesima è stata surrogata ai sensi del presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale. Tali iniziative dovranno essere semestralmente documentate mediante opportuna reportistica, che evidenzii in particolare lo stato delle procedure legali in corso.
- 5.4 Relativamente alle somme recuperate dalla Banca per conto di BIL, BIL s'impegna a sottoscrivere un atto d'obbligo di restituzione al FCG delle somme recuperate in proporzione all'ammontare pagato dal FCG a titolo di escussione della controgaranzia.
- 5.5 A fronte dell'attività di recupero svolta e previa presentazione di consuntivo documentato, BIL riconoscerà alla Banca un corrispettivo a titolo di compenso e rimborso delle spese legali sostenute nei termini concordati con Sviluppo Lazio, proporzionalmente alla quota di rischio assunta da BIL a valere sul Fondo Rotativo, che verrà addebitata allo stesso Fondo, deducendola, ove possibile, dalle somme recuperate. Con riferimento alla quota di rischio assunta da BIL e controgarantita dal FCG, saranno riconosciute esclusivamente le spese preventivamente comunicate a BIL ed autorizzate dal FCG.

Articolo 6. **(Processo Operativo ed Informativa)**

- 6.1 In relazione a ciascun Finanziamento, la fase istruttoria del credito e rilascio di garanzia e controgaranzia seguirà il seguente iter:
 - 6.1.1 Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Gestore del FCG dell'esito della richiesta di ammissione alla controgaranzia, BIL ne dà comunicazione a Sviluppo Lazio, dichiarandosi, in caso di esito positivo, pronta al rilascio della fideiussione, subordinatamente all'approvazione da parte della Regione ed alla delibera positiva della Banca, assunta e comunicata entro i termini di cui al successivo punto 6.1.3. BIL, inoltre, comunica a Sviluppo Lazio la fascia di rating attribuita e l'intensità di aiuto (in termini di ESL) derivante dal rilascio della garanzia, utilizzando il metodo di calcolo indicato dalla Regione Lazio.
 - 6.1.2 Sviluppo Lazio invia alla Banca la documentazione già inviata a BIL, corredata della dichiarazione di BIL di cui al punto precedente e dell'indicazione della fascia di rating.
 - 6.1.3 Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al punto precedente, la Banca assume la propria delibera e ne comunica l'esito a Sviluppo Lazio e a BIL. Nel caso in cui la Banca sia impossibilitata a completare l'iter istruttoria entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. In ogni caso la banca è obbligata a comunicare a Sviluppo Lazio e a BIL l'esito e la data della propria delibera entro 85 giorni di calendario dalla data di

rilascio della controgaranzia, da intendersi quale data della delibera del Comitato di Gestione del FCG.

6.1.4 Informata dell'esito della delibera da parte della Banca BIL:

- (a) In caso di esito negativo procede alla rinuncia della controgaranzia del FCG e compie ogni atto conseguente.
- (b) In caso di esito positivo, invia alla Banca una certificazione di emissione della garanzia (in forma di Singola Fideiussione) ed informa Sviluppo Lazio del perfezionamento dell'operazione di garanzia e controgaranzia.

6.1.5 Sviluppo Lazio, ottenuta la sottoscrizione dell'atto di impegno da parte dell'impresa beneficiaria, informa la Banca che procede alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

6.1.6 Entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria, la Banca invia a BIL copia del Contratto di Finanziamento. In caso di erogazione in un'unica soluzione, entro 10 giorni lavorativi dall'erogazione del Finanziamento, la Banca invia a BIL l'atto di erogazione ed il piano di ammortamento del Finanziamento. In caso di erogazione in due tranches, entro 10 giorni lavorativi dalla prima erogazione la Banca invia a BIL l'atto di erogazione; entro 10 giorni lavorativi dall'erogazione dell'importo a saldo la Banca invia a BIL il piano di ammortamento insieme con l'atto di erogazione del saldo,

6.1.7 Ove, decorsi 10 mesi dalla data di rilascio da parte di BIL della dichiarazione di cui al precedente punto 6.1.1, non sia avvenuta l'erogazione, anche parziale, la Banca informa entro lo stesso termine Sviluppo Lazio e BIL; Sviluppo Lazio fornisce a BIL ogni elemento in suo possesso utile a motivare la richiesta di proroga della validità della controgaranzia, che BIL presenta al Gestore del FCG. Qualora tale proroga non venga concessa e non si proceda all'erogazione anche parziale entro 12 mesi dalla data di rilascio della controgaranzia, da intendersi quale data della delibera del Comitato di Gestione del FCG, la garanzia non potrà essere considerata valida, in conseguenza della mancata validità della controgaranzia.

6.2 Con cadenza almeno mensile a partire dalla stipula del presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale, la Banca si impegna a fornire a BIL un'informativa sul credito e sul suo stato mediante l'invio di un tracciato dati conforme con i prospetti di cui all'Allegato c. Alternativamente, ove disponibile, la Banca può predisporre un sistema di consultazione della reportistica via web accessibile a BIL.

6.3 La Banca s'impegna sin da ora a fornire tempestivamente a BIL qualunque informazione in suo possesso che venga richiesta ai fini dell'attivazione della controgaranzia a carico del FCG.

6.4 BIL dichiara altresì di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.Lgs. 231/01, nonché di fondare la propria politica di impresa sulla base dei principi statuiti dal proprio Codice Etico, che la Banca dichiara di conoscere e di accettare.

- 6.5 BIL fa affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 231/2007. Per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 231/2007, BIL si avvale della idonea attestazione rilasciata dalla Banca nelle modalità previste dall'Allegato e.

Articolo 7.
(Commissione)

- 7.1 A fronte della garanzia concessa da BIL alla Banca con il presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale e con le Singole Fideiussioni, in relazione a ciascun Finanziamento, contestualmente alla prima erogazione, la Banca si impegna a corrispondere a BIL una commissione *upfront* pari all'1,50% del valore nominale della Quota Ordinaria Garantita.
- 7.2 La Banca ha facoltà di rivalersi sull'impresa, con le modalità indicate nella Scheda Prodotto.

Articolo 8.
(Utilizzo del Fondo Rotativo)

- 8.1 BIL non utilizzerà le risorse finanziarie stanziare a valere sul Fondo Rotativo per finalità diverse da quelle cui le stesse sono destinate per legge anche in base a quanto espressamente convenuto con la Regione Lazio e previsto negli accordi fra BIL e Sviluppo Lazio.

Articolo 9.
(Entrata in vigore del Contratto Quadro di Garanzia Individuale)

- 9.1 Il presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale entra in vigore dalla data di stipula ed i suoi effetti cesseranno alla data di cessazione degli impegni di copertura da parte di BIL secondo quanto indicato in ciascuna Singola Fideiussione attinente al Programma.
- 9.2 Gli obblighi di garanzia a carico di BIL descritti nel presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale risultano efficaci e si applicano solo in relazione ai Finanziamenti per i quali sia stata stipulata una Singola Fideiussione.

Articolo 10.
(Spese)

- 10.1 Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione del presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale e di ciascuna Singola Fideiussione in caso d'uso saranno a carico della parte che intenda produrre il documento.

Articolo 11.
(Foro competente)

- 11.1 Il presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale è regolato da legge italiana. Le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi come indicate in epigrafe – salvo variazioni che

sarà cura ed onere di ciascuna di esse comunicare all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento – e convengono che la soluzione di ogni controversia comunque connessa al presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12.
(Allegati)

- 12.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro di Garanzia Individuale con valore e forza di patto tra le Parti i seguenti allegati:
- a il modello della Singola Fideiussione;
 - b il modello della Richiesta di Escussione;
 - c il modello di Report Informativo;
 - d il prospetto di individuazione delle Fasce di Rating
 - e il modello di attestazione per l'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela.

BANCA IMPRESA LAZIO S.P.A.

Banca [●]

ALLEGATO a – Modello di Singola Fideiussione

SINGOLA FIDEIUSSIONE

Spett.le
Banca [●]
Att.ne [●]

Roma, [●]

Oggetto: Singola Fideiussione

Egregi Signori,

Con riferimento al Contratto Quadro di Garanzia Individuale, stipulato in data [●] fra Banca Impresa Lazio S.p.A. (“**BIL**”) e la Banca, diretto a regolare le obbligazioni di garanzia di BIL nei confronti della Banca in relazione a taluni contratti di finanziamento erogati/da erogare dalla Banca in favore di PMI (il “**Contratto Quadro di Garanzia Individuale**”) BIL presta, incondizionatamente ed irrevocabilmente, fideiussione a prima richiesta, a favore della Banca, per il 60% (sessantapercento) del residuo in linea capitale della Quota Ordinaria Garantita (come definita nella Scheda Prodotto) attinente al Finanziamento di seguito indicato:

- richiesta di affidamento presentata [in data [●] dall’impresa [●] (il “**Debitore Principale**”) per l’erogazione di un finanziamento di Euro [●] con durata [●] (il “**Finanziamento**”)];

Si precisa che:

- Tutti i termini e le espressioni che iniziano con lettera iniziale in maiuscolo, se non diversamente definiti nella presente fideiussione (la “**Singola Fideiussione**”), hanno il significato loro attribuito nel Contratto Quadro di Garanzia Individuale.
- L’operazione in oggetto è assistita dalla controgaranzia del FCG nella misura del [●%] dell’importo garantito.
- Le Parti espressamente convengono che le condizioni e la procedura di escussione della presente Singola Fideiussione, nonché quelle di surroga da parte di BIL e di recupero del credito, sono disciplinate rispettivamente dall’articolo 4 e dall’articolo 5 del Contratto Quadro di Garanzia Individuale, cui si fa integrale rinvio.
- Per quanto non previsto nella presente Singola Fideiussione, le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro di Garanzia Individuale. In caso di contrasto tra le pattuizioni della presente Singola Fideiussione e quelle del Contratto Quadro di Garanzia Individuale, le prime prevarranno.
- La presente Singola Fideiussione è regolata dalla legge italiana. Per qualunque controversia ad essa comunque connessa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La presente Singola Fideiussione ha validità dalla data odierna e fino al [●] *[inserire la data di scadenza del finanziamento]* fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del Contratto Quadro di Garanzia Individuale in ordine ai termini per l’escussione della garanzia.

Con osservanza.

BANCA IMPRESA LAZIO S.P.A.

[LA DATA CERTA POTRA’ ESSERE CONFERITA CON AUTOPRESTAZIONE]

Per accettazione
BANCA [●]

ALLEGATO b – Modello di Richiesta di Escussione

Spett.le

BANCA IMPRESA LAZIO S.p.A.
Via Bertoloni 44
Roma

Att.ne [*]

Roma, [*]

Egregi Signori,

Oggetto: Richiesta di pagamento degli importi dovuti ai sensi del contratto quadro di garanzia perfezionato in data [*] tra la Banca e Banca Impresa Lazio S.p.A. (di seguito, “Contratto Quadro di Garanzia Individuale”) nonché ai sensi della fideiussione sottoscritta da Banca Impresa Lazio S.p.A. in data [●] (di seguito, “Singola Fideiussione”).

I termini definiti nella presente avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Contratto Quadro di Garanzia Individuale e nella Singola Fideiussione, salvo ove sia diversamente specificato.

Ai sensi degli obblighi da voi assunti nel Contratto Quadro di Garanzia e nella Singola Fideiussione con riferimento al finanziamento (il “**Finanziamento**”) da noi concesso, in data [*], a favore di [*] (di seguito, “**Debitore Principale**”), con la presente si richiede il pagamento dell’importo di Euro [*], corrispondente al 60% (sessanta per cento) della Quota Ordinaria Garantita relativa al Finanziamento.

In virtù di quanto previsto dall’articolo 4 del Contratto Quadro di Garanzia Individuale, Vi dichiariamo che si sono verificate le circostanze previste nell’articolo [4.3(A)] / [4.3(B)] del Contratto Quadro di Garanzia Individuale.

Anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del Contratto Quadro di Garanzia, alleghiamo la seguente documentazione: [*]

- a. copia conforme della documentazione (contabile e/o amministrativa) che indichi l’inadempimento in cui il Debitore Principale Inadempiente è incorso [nel caso di cui all’art. 4.3 (A)]

[OVVERO]

- a. copia dei certificati fallimentari e/o camerali da cui risulti l’ammissione o l’assoggettamento del Debitore Principale a procedura concorsuale ovvero della nota di deposito, presso il Registro delle Imprese, dell’atto di accertamento di una causa di scioglimento o della delibera che lo disponga (non revocati nei successivi 60 giorni). [nel caso di cui all’art. 4.3 (B)].
- b. copia della delibera di concessione del Finanziamento;

- c. copia del Contratto di Finanziamento (se non pervenuta in fase di istruttoria);
- d. copia dell'atto di erogazione;
- e. copia del piano di ammortamento del Finanziamento, con evidenza del debito residuo in linea capitale;
- f. la lettera di risoluzione contrattuale;
- g. informazioni circa le iniziative di recupero intraprese dalla Banca nei confronti del Debitore Principale Inadempiente (con indicazione della data esatta dell'inadempimento e/o di ammissione a procedure concorsuali, degli atti intrapresi, della data di avvio delle procedure e delle eventuali somme recuperate);
- h. documentazione che comprovi la conformità dell'utilizzo del credito finanziato con le finalità dichiarate all'atto di presentazione della richiesta di ammissione al beneficio della garanzia;
- i. eventuale copia della comunicazione di passaggio a sofferenza inviata al Debitore Principale Inadempiente.

Decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della presente da parte Vostra, Vi preghiamo di provvedere a corrispondere la somma di Euro[*] nei nostri confronti in data [*] e giacenti sul conto corrente n. [*], sottointestazione n. [*].

Cordiali saluti

Banca [●]

ALLEGATO c – Modello di Report Informativo

BIL PROPONE IL SEGUENTE TRACCIATO CHE, PREVIO ACCORDO CON LA BANCA, POTRÀ ESSERE MODIFICATO

1 TRACCIATO DATI PORTAFOGLIO

CODICE FISCALE	NDG	DENOMINAZIONE	CAPITALE EROGATO (Nominale)	CAPITALE RESIDUO	DATA EROGAZIONE	DATA SCADENZA	PERIODICITA'	IMPORTO RATA (CAPITALE)	DATA RILASCIO GARANZIA	FATTURATO IMPRESA	NUMERO DIPENDENTI	PROVINCIA IMPRESA	CLASSE ATSCO 2002
----------------	-----	---------------	-----------------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2 TRACCIATO DATI STATO CREDITO

CODICE FISCALE	NDG	DENOMINAZIONE	CAPITALE EROGATO (Nominale)	CAPITALE RESIDUO	CAPITALE SCADUTO E NON PAGATO	STATUS (bonis / incaglio / sofferenza)	NUMERO GIORNI SCADUTO	DATA EVENTO INADEMPIENZA	TIPOLOGIA INADEMPIENZA	DATA RISOLUZIONE CONTRATTUALE	DATA PASSAGGIO A SOFFERENZA	DATA AVVIO RECUPERO CREDITO	DATA ESCUSSIONE	DATA PAGAMENTO	IMPOR ESCUS
----------------	-----	---------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------	-------------

aggiornamento del campo con periodicità annuale

- data la rata scaduta e non pagata
- data ammissione a procedura concorsuale

- diffida di pagamento
- decreto ingiuntivo
- se proc. concorsuale: istanza ammissione allo stato passivo o atto equivalente

ALLEGATO d – Individuazione delle Fasce di Rating

I Finanziamenti oggetto della garanzia vengono classificati in fasce di merito creditizio (di seguito, “**Fasce di Rating**”), individuate da BIL secondo il modello *Credit Risk Tracker*TM di Standard & Poor’s.

Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra Fasce di Rating e *Rating Notch* secondo la *Master Scale* di Standard & Poor’s.

Rating Notch (Master Scale S&P)	Fascia di Rating
A- o superiore	Fascia 1
BBB+	Fascia 1
BBB	Fascia 1
BBB-	Fascia 1
BB+	Fascia 2
BB	Fascia 2
BB-	Fascia 2
B+	Fascia 3
B	Fascia 3
B-	Fascia 3

ALLEGATO e – Attestazione per l'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela

[Da trascrivere su carta intestata della Banca]

Spett.le
Banca Impresa Lazio S.p.A.
Via Bertoloni, 44
00197 Roma

ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI
(ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 231/2007)⁽¹⁾

La Banca _____ Agenzia _____

ATTESTA CHE

- il **LEGALE RAPPRESENTANTE** dell'Impresa _____
Cod. fisc. Impresa _____ titolare del conto/rapporto n. _____ instaurato
presso la nostra agenzia sul quale è appoggiata l'operazione garantita da Banca Impresa Lazio S.p.A è il/la
Sig./Sig.ra
Cognome _____ Nome _____
Luogo e data di nascita _____
Residenza _____
Codice fiscale _____
Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento(*specificare*)⁽²⁾ _____
N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

- In merito all'identificazione del **TITOLARE EFFETTIVO**:

- Il legale rappresentante sopra nominato è l'unico titolare effettivo dell'azienda
- che non esiste un titolare effettivo dell'azienda (*solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota superiore al 25%*).
- Il legale rappresentante è il titolare effettivo dell'azienda unitamente a (vedi dati riportati sotto):
- Il legale rappresentante non è titolare effettivo dell'azienda. Il/i titolare/i effettivo/i dell'azienda è/sono:

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/dei titolari effettivi:

1. Cognome _____ Nome _____
Luogo e data di nascita _____
Residenza _____
Codice fiscale _____
Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento(*specificare*)⁽²⁾ _____
N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

2. Cognome _____ Nome _____
Luogo e data di nascita _____
Residenza _____
Codice fiscale _____
Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento(*specificare*)⁽²⁾ _____
N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

3. Cognome _____ Nome _____
 Luogo e data di nascita _____
 Residenza _____
 Codice fiscale _____
 Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento (specificare) ⁽²⁾ _____
 N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

• Lo SCOPO e la NATURA DELL'OPERAZIONE

sono:

I documenti relativi a quanto sopra attestato sono disponibili presso:

 Luogo e data

 Timbro e firma della Banca

NOTE:

(1) art 30 D.lgs 231/2007 Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi.

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

- a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
- b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
- d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1 lettera b, nei confronti di altri professionisti.

2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare di conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

3. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.

3-bis. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatti diretto.

4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

5. Le autorità di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.

6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità.

7. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.

(2) Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".